

## INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO .....	3
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO .....	5
ARTICOLO 3 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO - RESPONSABILE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO .....	6
ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO E DURATA .....	7
ARTICOLO 5 - CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI.....	7
ARTICOLO 6 - PENALI .....	9
ARTICOLO 7- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	10
ARTICOLO 8 - RECESSO.....	14
ARTICOLO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....	15
ARTICOLO 10 - CAUZIONE DEFINITIVA .....	16
ARTICOLO 11 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	17
ARTICOLO 12 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI.....	18
ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO .....	18
ARTICOLO 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI- CODICE ETICO.....	20
ARTICOLO 16 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	22
ARTICOLO 17 - ELEZIONE DI DOMICILIO .....	22
ARTICOLO 18 - SPESE CONTRATTUALI.....	23
ARTICOLO 19 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....	23

ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE .....	23
ARTICOLO 21 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO.....	23
ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI.....	23



## SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER

### IL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Mascolo, nato a Napoli \_\_\_\_\_ - Codice Fiscale e Partita Iva \_\_\_\_\_ - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante")

E

\_\_\_\_\_ - (di seguito denominato "Appaltatore")

Congiuntamente definite "Parti".

### PREMESSO

- 1) che con bando pubblicato il \_\_\_\_\_ ASIA Napoli S.p.A. ha indetto una gara di appalto n. 337, avente ad oggetto il servizio di noleggio a freddo di nr. 42 automezzi per la raccolta dei rifiuti di ASIA - NAPOLI S.P.A. divisa in 9 lotti come segue:

Lotto	TIPOLOGIA AUTOMEZZI	QUANTITA'
1	Grossa portata carico posteriore	6
2	Grossa portata carico posteriore	6
3	Grossa portata carico posteriore	6
4	Grossa portata carico posteriore	4
5	Grossa portata carico posteriore	4
6	Media Portata 120 q.li	4
7	Media Portata 120 q.li	4
8	Media Portata 120 q.li	4
9	Media Portata 120 q.li	4
	<b>Totali</b>	<b>42</b>

- 2) che entro il termine di scadenza fissato nel bando di gara sono pervenuti n. \_\_\_\_ plichi contenenti le offerte;
- 3) che il concorrente \_\_\_\_\_, è risultato aggiudicatario del/dei lotto/i n. \_\_\_\_ dell'appalto avendo offerto il \_\_\_\_\_;
- 4) che in data \_\_\_\_\_, la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, la verifica della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati;
- 5) che in data \_\_\_\_\_, con nota \_\_\_\_\_, il Responsabile del Procedimento ha comunicato all'Appaltatore l'aggiudicazione definitiva;
- 6) che la Stazione Appaltante ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5 del D. Lgs n. 163/2006;
- 7) che in funzione della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha presentato entro il termine previsto nei documenti di gara:
  - la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto;
  - Le polizze RTC e RCO previste dall'art. 15 \_\_\_\_\_.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

### ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende \_\_\_\_\_;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli come in epigrafe identificata;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Disciplinare**: si intende il Disciplinare Tecnico consegnato in sede di gara;



- per **Direttore dell'esecuzione del contratto** si intende il \_\_\_\_\_
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'Ing. Gianfranco Iodice;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;

## ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta:

a) il servizio di nolo a freddo di n. \_\_\_\_ automezzi di grossa/media portata di cui al lotto n.\_\_\_\_\_, con caratteristiche conformi a quelli stabiliti nelle schede tecniche fornite dalla Stazione Appaltante;

La consegna degli automezzi dovrà avvenire presso l'autoparco della ASIA sito in Napoli alla Via Volpicella n°315 o presso altra sede indicata da ASIA, a cura e spese della/e impresa/e affidataria/e del servizio; la persona cui effettuare la consegna sarà stabilita dalla stessa ASIA.

Prima della consegna di tutti gli automezzi, per consentire l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, dovranno essere consegnate, da parte delle aziende aggiudicatrici, le attestazioni ex art.15 comma 3 del DM Ambiente 03/06/2014 n°120 della idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, redatte secondo lo schema allegato (Modello "A" Allegato). Come previsto tale attestazione sarà firmata dal Responsabile Tecnico di ASIA.

Gli automezzi consegnati saranno sottoposti a verifica di funzionalità come meglio descritto al punto 4.1.2 del DISCIPLINARE TECNICO - FUNZIONALE. In caso di esito negativo l'impresa affidataria del servizio dovrà provvedere alla sostituzione entro 7 giorni, consegnando altro automezzo perfettamente funzionante e conforme alle Specifiche Tecniche firmate per accettazione..

Gli automezzi sprovvisti della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali o risultati non idonei alla verifica di funzionalità si intenderanno, anche ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 6, come non consegnati.



b) il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi noleggiati secondo le modalità indicate nel Disciplinare Tecnico;

c) di garantire che gli automezzi noleggiati siano muniti di idonea copertura assicurativa comprendente RCA, FURTO, INCENDIO e KASKO con franchigia di € 500,00, gestione sinistri e soccorso stradale.

2.2 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio in conformità alle specifiche tecniche fornite dalla Stazione Appaltante.

### **ARTICOLO 3 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO - RESPONSABILE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO**

3.1 Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs n. 163/2006 e degli articoli 300 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione Appaltante ha affidato al xxxxx l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto con il compito di:

- a) provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto;
- b) assicurare la regolare esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che i servizi di nolo a freddo e manutenzione degli automezzi siano eseguiti in conformità a quanto previsto nella documentazione di gara e nel Contratto;
- c) impartire prescrizioni ed istruzioni in ordine alla corretta esecuzione del servizio, a cui l'Appaltatore deve attenersi rispettando i termini e le modalità di adempimento fissati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

3.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento di tali funzioni, può avvalersi anche di personale all'uopo individuato dalla Stazione Appaltante.

#### **3.3. Responsabile dell'impresa affidataria del servizio**

Il responsabile dell'appalto che rappresenterà il referente della Stazione Appaltante nella fase di esecuzione del Contratto nonché l'interlocutore del Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il sig. \_\_\_\_\_. Il responsabile ha fornito il



seguente recapito telefonico \_\_\_\_\_ il seguente n. di fax \_\_\_\_\_ e l'indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_ al fine di garantire la propria reperibilità.

Le comunicazioni nei confronti dell'Appaltatore, per il tramite del responsabile da quest'ultimo nominato, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o e-mail. Il responsabile è tenuto a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

#### **ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO E DURATA**

4.1 La Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore un canone mensile per il servizio di nolo a freddo di automezzi (media o grossa portata) pari al prezzo unitario di ciascun automezzo noleggiato, al netto del ribasso offerto in sede di gara moltiplicato per il numero di automezzi noleggiati relativi al lotto n. \_\_\_\_\_. Tale canone deve intendersi comprensivo del servizio di manutenzione degli automezzi noleggiati.

4.2 La durata del noleggio degli automezzi di cui al lotto n. \_\_\_\_ è fissata in 12 mesi decorrenti dalla data della relativa iscrizione nell'elenco degli automezzi a disposizione dell'ASIA presso l'Albo dei gestori rifiuti. La Stazione Appaltante si impegna ad effettuare tale iscrizione entro il \_\_\_\_\_ e comunque entro dieci giorni dalla consegna prevista per \_\_\_\_\_.

#### **ARTICOLO 5 - CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

5.1 Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, avverrà - **al netto di eventuali penali** - entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura. Quest'ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riportare il CIG di gara.

Per quanto attiene le attività di manutenzione derivanti da guasti causati da ASIA e regolamentate nel Disciplinare Tecnico saranno emesse fatture a parte su ordine del Servizio Manutenzione di ASIA.







A tal fine, entro il giorno 20 di ciascun mese di durata dell'appalto, a partire da quello di decorrenza, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto emette un apposito certificato, nel quale riepiloga le prestazioni eseguite dall'Appaltatore nel mese di riferimento, con l'indicazione della tipologia di automezzi noleggiati e dei servizi di manutenzione espletati, e quantifica l'importo che l'Appaltatore deve fatturare applicando i prezzi offerti in sede di gara.

In tale certificato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve anche attestare la regolare esecuzione delle prestazioni oppure le eventuali inadempienze riscontrate. L'accertamento in termini qualitativi, quantitativi ed economici predisposto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve essere confermato dal RUP che, entro 10 giorni dalla ricezione del certificato, deve trasmetterlo all'Appaltatore ai fini della fatturazione da parte quest'ultimo.

5.2 Il pagamento delle prestazioni rese avverrà con cadenza mensile e sarà eseguito a 30 giorni f.m. dalla presentazione della fattura da parte dell'Appaltatore. La fattura deve riportare il CIG relativo al lotto di interesse, obbligatorio ai fini del pagamento, e deve essere corredata dal certificato sopra menzionato. L'importo fatturato deve corrispondere a quello riportato nel certificato emesso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e confermato dal RUP.

La fattura, corredata dal certificato rilasciato dal DEC, dovrà essere intestata ad A.S.I.A. - Napoli SpA, Via L. Volpicella, 315 80147 NAPOLI, ed inviata presso la Direzione Amministrativa sita in Via Ponte dei Francesi, 37/d 80146 NAPOLI in alternativa potrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo [asianapoli.afc@pec.it](mailto:asianapoli.afc@pec.it) oppure all'e-mail [fatture@asianapoli.it](mailto:fatture@asianapoli.it).

Il pagamento è inoltre subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. I pagamenti verranno effettuati, al netto delle eventuali penali, esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.





Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.

## **ARTICOLO 6 - PENALI**

6.1 Fermo restando il risarcimento del maggior danno, la Stazione Appaltante, per il tramite del DEC, si riserva di applicare una penale al verificarsi delle seguenti circostanze:

### **a) Interruzione del servizio dovuta a mancata restituzione dell'automezzo in riparazione**

Per avarie manutentive riconducibili a quelle previste nel disciplinare tecnico, in caso di mancata restituzione di un automezzo in riparazione oltre il 10° gg lavorativo successivo a quello di avaria, oltre alla mancata corresponsione del canone giornaliero, così come previsto dal disciplinare tecnico si applicherà una penale giornaliera, pari ad 1/30 del corrispettivo mensile, per ogni giorno di ritardo successivo, fermo restando il maggior danno per il caso in cui l'impresa si sia avvalsa di diversi prestatori d'opera per lo svolgimento del servizio.

### **b) Interruzioni del servizio dovuto a casi di furto totale o incidente o grave avaria**

In caso di furto totale dell'automezzo o di danno grave che non ne consenta l'utilizzo, all'impresa aggiudicataria, qualora non provvederà a sostituire l'automezzo nei tempi e modi previsti dal disciplinare tecnico si applicherà una penale pari a 2/30 del corrispettivo mensile per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio, fermo restando il maggior danno per il caso in cui l'impresa si sia avvalsa di diversi prestatori d'opera per lo svolgimento del servizio.

### **c) Mancata consegna**



In caso di mancata consegna di un automezzo nei tempi e nei modi previsti nel disciplinare tecnico sarà applicata una penale giornaliera pari a 2/30 del prezzo unitario (canone mensile). Tale penale verrà applicata anche in caso di ritardo nella consegna del veicolo sostitutivo come previsto nel disciplinare tecnico.

6.2 Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali di cui alle precedenti lettere, verranno contestate all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il termine di 5 giorni da quando si è verificato l'inadempimento. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

### 6.3 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle rate di acconto e dalla rata di saldo del canone dell'appalto, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

## **ARTICOLO 7- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

7.1 La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006, oltre che nei casi espressamente previsti nel Contratto e nel Disciplinare.

### a) Risoluzione ex art. 135 del D. Lgs n. 163/2006

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di

prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 del D. Lgs n. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di Procedura Penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice Penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni contrattuali, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento propone alla Stazione Appaltante, in relazione allo stato delle prestazioni e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del Contratto. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

**b) Risoluzione ex art. 136 del D. Lgs n. 163/2006**

**Gravi inadempienze (art. 136, commi 1-3 del D. Lgs n. 163/2006)**

Qualora il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti comportamenti dell'Appaltatore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto del Contratto tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell'Esecuzione del Contratto formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del Contratto.

**Ritardo nell'esecuzione del Contratto (art. 136, comma 4, del D. Lgs n. 163/2006)**

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell'Appaltatore, si sia verificato un ritardo nell'esecuzione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si è registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del Contratto.

**c) Effetti della risoluzione del Contratto ex art. 135 e 136 del D. Lgs n. 163/2006**

Nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto rediga una relazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite. In sede di liquidazione finale delle prestazioni oggetto del Contratto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altra impresa l'appalto, qualora la stazione appaltante non avvalga della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore deve provvedere a tutti gli incombenzi che si rendano necessari ai fini della continuazione e dell'ultimazione delle prestazioni appaltate. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno subito.

**d) Clausola Risolutiva espressa ex art. 1456 Cod. Civ.**



Fermo restando quanto previsto dai precedenti capoversi, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., dandone comunicazione scritta all'Appaltatore mediante lettera trasmessa a mezzo raccomandata o pec, nei seguenti casi:

- a. qualora l'Appaltatore non ottemperi, per due volte, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- b. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- c. sospensione delle prestazioni contrattuali o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- d. nel caso di subappalto abusivo e violazione degli obblighi di cui al successivo art. 16 sul subappalto;
- e. qualora l'applicazione delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010;
- f. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- g. violazione di quanto previsto dal Contratto in materia di divieto di cessione del credito e del Contratto;
- h. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

La risoluzione avrà effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

**e) Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.**

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale



caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

**f) Effetti della risoluzione del Contratto ex artt. 1454 e 1456 Cod. Civ.**

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause contemplate al precedente capoverso, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs n. 163/2006, di provvedere a tutti gli incombenzi che si rendano necessari ai fini della continuazione e dell'ultimazione delle prestazioni appaltate. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno subito.

**ARTICOLO 8 - RECESSO**

8.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012 (di conversione del Decreto legge n. 95/2012), la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non eseguite nel caso in cui tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non eseguite, i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del Contratto siano migliorativi rispetto a quelli stipulati del Contratto e allorquando l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A..

8.2 La Stazione Appaltante si riserva di recedere, anche parzialmente, dal Contratto previo preavviso di 30 giorni, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al





pagamento dei servizi resi a regola d'arte, sino al momento in cui il recesso avrà efficacia ed al rimborso delle spese sostenute e dimostrate in funzione dell'esecuzione del Contratto. Resta inteso che l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ.

#### **ARTICOLO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

9.1 Ai sensi dell'art.118, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, l'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, che ricorrerà al subappalto per le seguenti prestazioni:

a. \_\_\_\_\_

b. \_\_\_\_\_

9.2 L'Appaltatore, nel chiedere l'autorizzazione al subappalto, deve allegare alla copia autenticata del contratto, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Nel caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascun soggetto che compone l'RTI.

9.3 L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore o del cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. In caso di controversia insorta tra l'Appaltatore e i subappaltatori o cottimisti e fino alla risoluzione della stessa, la Stazione Appaltante potrà anche operare a garanzia in corrispondente detrazione sui successivi pagamenti in acconto o sulla rata di saldo dovuti all'Appaltatore, senza che lo stesso possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta. L'Appaltatore prende atto, altresì, che il mancato o





intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presenta clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

9.4 L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

#### ARTICOLO 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

10.1 L'Appaltatore ha prodotto la cauzione definitiva, di cui all'articolo 113 del D. Lgs n. 163/2006, sotto forma di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a \_\_\_\_\_ *[da determinare in base al ribasso in sede di gara]* di quello contrattuale (fermo restando quanto previsto dall'art. 40, comma 7, del D. Lgs n. 163/2006). Gli estremi della polizza sono i seguenti \_\_\_\_\_. Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ, la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta, senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima, da parte della Stazione Appaltante, e l'espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di stipula del Contratto fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.





10.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

10.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

#### **ARTICOLO 11 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE**

11.1 Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del servizio di noleggio oggetto del Contratto, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Appaltatore che si obbliga a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine, l'Appaltatore ed il relativo Centro di assistenza sono obbligati a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore e del Centro di assistenza.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, deve essere stipulata con compagnia assicuratrice e deve ottenere la preventiva approvazione della Stazione Appaltante.





La polizza deve riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO non devono essere inferiori ad Euro 1.500.000,00, per ogni evento dannoso.

11.2 Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'azienda appaltatrice/aggiudicataria sia del Centro di assistenza. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

11.3 La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato finale di conformità.

#### **ARTICOLO 12 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI**

12.1 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

12.2 I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

12.3 Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.



### ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

13.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 163/2006, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione ai soli servizi di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, mediante il rilascio di apposito certificato confermato dal RUP (cfr art. 10 del Contratto), a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara in riferimento al lotto \_\_\_\_ e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

13.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti



da parte dell'Appaltatore.

13.3 E' fatto divieto di cedere di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **ARTICOLO 14- QUINTO D'OBBLIGO**

14.1 Qualora si rendesse necessario, in corso d'esecuzione, un aumento od una diminuzione delle prestazioni contrattuali l'Appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo dell'appalto alle stesse condizioni del Contratto.

Ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440/1923, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di apportare un aumento delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo del Contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel Contratto e remunerate agli stessi prezzi e cioè applicando il ribasso offerto in sede di gara per ciascuna tipologia di servizio dedotto in Contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del Contratto (parametrato sui 24 mesi di affidamento del servizio), l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni eseguite a regola d'arte.

#### **ARTICOLO 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - CODICE ETICO E NORMATIVA EX D. LGS. 231/01**

15.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

---





Nonché: le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i: \_\_\_\_\_,

oppure in alternativa si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. Le fatture dovranno essere emesse con il estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto e del relativo Lotto.

15.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

15.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

15.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

15.5. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, il Contraente si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dalla Stazione Appaltante quale parte integrante del Modello adottato ex D. Lgs. 231/2001 ed allegato al presente Contratto, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell' Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di recedere dal presente







ontratto e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice

Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

15.6. Il Contraente si impegna comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

#### **ARTICOLO 16 - SICUREZZA SUL LAVORO**

16.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

16.2 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI consegnato in sede di gara nonché dei siti in cui deve eseguirsi il servizio.

16.3 L'Appaltatore e ciascuna impresa esecutrice devono predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante prima della stipula del Contratto il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità e nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

#### **ARTICOLO 17 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

17.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in \_\_\_\_\_. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni ore dall'avvenuto cambiamento.





17.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

#### **ARTICOLO 18 - SPESE CONTRATTUALI**

18.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

#### **ARTICOLO 19 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

19.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità". In caso contrario, si applicheranno le sanzioni ivi previste. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, durante l'esecuzione del Contratto, ivi comprese le variazioni relative ad eventuali subappaltatori o fornitori.

#### **ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE**

20.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via transattiva o bonaria ai sensi degli articoli 239 e 240 del D. Lgs n. 163/2006.

20.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

#### **ARTICOLO 21 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO**

21.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto;:

- a) Disciplinare Tecnico;
- b) DUVRI;
- c) Offerta presentata dall'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI**





22.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

22.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

22.3 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D. Lgs. n. 163/2006 e smi; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Napoli,

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 26 (Foro competente) del Contratto.

